

Condizioni generali di accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio per la consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale ai sensi del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007

Tra

L'Agenzia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, in persona del legale rappresentante, di seguito denominata 'Agenzia'

e

COMUNE DI MALEO

Codice Fiscale 82502910159

Sede Legale PIAZZA XXV APRILE

Cap 26847 MALEO (LO)

Telefono 037758001 Fax 0377458113

E-mail comune.maleo@pec.regione.lombardia.it

Legale Rappresentante

PIETRO FORONI

nato/a CODOGNO (LO) il 23/07/1975 Sesso M

Codice Fiscale FRNPTR75L23C816M

Responsabile della Gestione del Collegamento

GABRIELE CURTI

nato/a LODI (LO) il 15/10/1978 Sesso M

Codice Fiscale CRTGRL78R15E648U

Di seguito denominato utente

L'utente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni generali, dichiara, sotto la propria responsabilità ed ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del 18 dicembre 2007, di avere diritto all'esenzione dal versamento delle tasse ipotecarie ai sensi della seguente normativa :

Art. 11 comma 3 Decreto legislativo n. 504/1992, Art. 43 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

L'utente dichiara, altresì, sotto la propria responsabilità di accedere alla banca dati esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali previsti dalla normativa di esenzione indicata.

Numero password richieste: 1

N.B. L'Utente è consapevole che la richiesta del numero di password indicato non impegna l'Agenzia del Territorio, che attribuirà la password sulla base della valutazione discrezionale effettuata in base a parametri oggettivi (popolazione residente nel territorio dell'Ente, numero di pw precedentemente attribuite) e che terrà conto delle esigenze manifestate; le password assegnate potranno comunque essere ampliate sulla base di specifica richiesta motivata, comunicata all'Agenzia del territorio con le modalità indicate nella mail di abilitazione.

Premesso:

che l'art. 66 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevede tra le funzioni conferite agli enti locali quelle relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché la partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, fermo restando quanto previsto, a carico dello Stato, dall'art. 65 dello stesso decreto legislativo, in materia di gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni e del coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC);

che il comma 3 dell'articolo 5 del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Agenzia del Territorio e dall'ANCI in data 4 giugno 2007 include il sistema di interscambio negli strumenti a supporto del decentramento;

che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 giugno 2007 prevede la fruizione dei servizi d'interscambio predisposti dall'Agenzia del Territorio da parte dei Comuni;

che il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 3 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007, concernente le modalità di partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, prevede espressamente la partecipazione dei comuni alle attività di accertamento tributario;

che con decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007 è stato regolamentato l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria da parte di Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni e altre forme associative di Comuni;

che l'Utente ha richiesto di essere abilitato a collegarsi al sistema informativo dell'Agenzia per l'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e ipotecaria.

Tutto ciò premesso, l'Utente aderisce alle seguenti condizioni di accesso al servizio:

Art. 1

(Oggetto)

1. L'Utente è abilitato a collegarsi al sistema elettronico dell'Agenzia al fine di accedere al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale ed ipotecaria.

Art. 2

(Importi dovuti)

1. L'accesso al servizio di consultazione della banca dati catastale è consentito senza alcun onere per l'utente, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007.

2. L'accesso alla banca dati ipotecaria è consentito senza alcun onere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio 18 dicembre 2007; a tal fine, l'Utente dichiara di accedere alla banca dati ipotecaria esclusivamente per il raggiungimento degli scopi istituzionali

previsti da almeno una delle seguenti norme di esenzione dalle tasse ipotecarie: art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 504/1992; art. 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 3

(Utilizzazione dei dati ed obblighi di tutela dei dati personali)

1. L'Utente s'impegna ad utilizzare le informazioni assunte e i documenti ottenuti per fini consentiti dalla Legge, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali ed in tema di riutilizzo commerciale dei dati ipotecari e catastali. In particolare l'Utente si impegna ad adottare le misure organizzative, fisiche e logiche di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in ragione delle presenti condizioni di accesso rispondendo dell'operato dei propri dipendenti, incaricati e collaboratori.

Art. 4

(Gestione dei sistemi informativi)

1. L'Agenzia ha l'esclusiva competenza a definire o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati, nonché di gestire le informazioni memorizzate. Ha, altresì, la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità potrà gravare sull'Agenzia per danni di qualsiasi natura, diretti ed indiretti, per le suddette variazioni, né per eventuali sospensioni od interruzioni del servizio.

Art. 5

(Disabilitazione)

1. La violazione degli obblighi di cui all'art. 3 comporta l'immediata disabilitazione dell'accesso al servizio.
2. L'utilizzo dell'accesso al servizio di consultazione telematica della banca dati ipotecaria in violazione dell'art. 2, comma 2, comporta l'immediata disabilitazione al servizio ed il recupero delle tasse ipotecarie non corrisposte.
3. La disabilitazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 6

(Foro competente)

1. Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Utente è quello di Roma.

Art. 7

(Durata)

1. L'abilitazione all'accesso al servizio decorre dalla data di adesione alle presenti condizioni generali ed ha durata di dieci anni.

Art. 8

(Tutela dei dati personali)

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), i dati comunicati dall'Utente in sede di registrazione formano oggetto di trattamento da parte dell'Agenzia, nel rispetto della normativa citata. I dati verranno trattati in adempimento degli obblighi legali ed il trattamento è effettuato, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b) e c), del decreto legislativo n. 196/2003, si evidenzia che il trattamento dei dati da parte dell'Agenzia è essenziale per l'adempimento degli obblighi di legge e per l'esecuzione del servizio e che, pertanto, il mancato consenso al trattamento dei dati impedisce l'instaurazione o la prosecuzione del rapporto con l'Agenzia stessa. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del servizio.

Art. 9
(Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni e notifiche all'Agenzia dovranno essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Agenzia del Territorio - Direzione Centrale Sistemi Informativi - Ufficio gestione contratti e convenzioni – Viale Antonio Ciamarra 144, 00173 Roma, ovvero mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato sul sito.

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Agenzia pro tempore. *

L'Utente*

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.lgs n. 39/93

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. l'Utente approva specificamente i seguenti articoli 5 e 7.

L'Utente*

*Sottoscritto con firma digitale